Spett.le Il Chiodo società cooperativa fra gli addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze Via Maurizio Bufalini, 6 50122 – Firenze

Oggetto: Fideiussione per operazione specifica (prestito ordinario/straordinario al socio-cliente)

Ci riferiamo al contratto di garanzia in oggetto ed al Documento di Sintesi delle più significative condizioni economiche e contrattuali dello stesso, di seguito riportato.

DOCUMENTO DI SINTESI n. 2/2011 ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e 3 febbraio 2011

Condizioni economiche

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia.

Condizioni contrattuali

Recesso dalla garanzia (art. 3)

Non è previsto il recesso dalla garanzia in quanto l'operazione garantita è a tempo determinato.

Permanenza dell'obbligazione del fideiussore (art. 5)

L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Cooperativa verso il debitore principale senza che la Cooperativa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Pagamento del fideiussore ed efficacia probatoria delle scritture della Cooperativa (art. 6)

Il fideiussore è obbligato a pagare alla Cooperativa, a richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale e interessi; il termine per il pagamento da parte del fideiussore non sarà inferiore a quello dalla Cooperativa assegnato al debitore principale per l'adempimento delle obbligazioni garantite. In caso di ritardo nel pagamento il fideiussore è obbligato a corrispondere alla Cooperativa gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. Ai fini della determinazione del credito garantito fanno prova, anche nei confronti del fideiussore suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili che il debitore principale abbia già approvato ai sensi del terzo comma dell'art. 119 del D.Lgs 1.9.93 n. 385 ("In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento"), od in altra forma.

Invalidità dell'obbligazione garantita (art. 7)

La fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite.

Efficacia della fideiussione (art. 9)

In presenza di più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se le garanzie sono state rilasciate con un unico atto e le obbligazioni di alcuno .dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Cooperativa.

Foro competente (art.13),

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della fideiussione, Foro competente sarà quello dove il fideiussore ha la residenza o il domicilio eletto.

Preso atto di quanto sop	ora, con la presente, Vi de	ichiaro di costituirmi fideiussore di	
nato/a a	il	codice .fiscale	e dei suoi successori o
aventi causa, per l'adem	pimento delle obbligazio	ni verso codesta Cooperativa dipenden chiarati disposti ad erogare al predetto nor	ti dal prestito ordinario/straordinario di
ai sensi dell'art. 3, comma	a 1, lett. a) del D. Lgs. 6/9/	/2005 n. 206:	
oltre a interess prestito è applicato un tas	i di ammortamento e di pr sso variabile pari al tasso d	da rimborsare in mesi i reammortamento calcolati sul debito residella BCE al 31/12 di ogni anno più uno si per l'intero anno successivo.	duo dopo la scadenza di ciascuna rata. Al
Articolo 1 - Oggetto del 1 La fideiussione, in rela	zione alla suddetta operaz	ondizioni: zione, garantisce tutto quanto dovuto dal per ogni spesa anche se di carattere giud	
Firma del Fideiussore			

Foglio n. 2 di 3 della fideiussione in datanell'interesse di
Articolo 2 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni 1 Tutte le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Cooperativa s'intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del fideiussore stesso, a qualsiasi titolo.
Articolo 3 - Recesso dalla garanzia – non ammissibilità 1 L'operazione garantita è a tempo determinato e pertanto il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino a completo adempimento delle obbligazioni garantite.
Articolo 4 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito 1. Il fideiussore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali che regolano il prestito concesso dalla Cooperativa. 2. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informars presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Cooperativa. 3. Indipendentemente da quanto sopra disposto, la Cooperativa è comunque obbligata, a richiesta del fideiussore, a comunicargli relativamente all'obbligazione garantita - l'entità dell'esposizione del debitore principale, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazion concernenti l'esposizione stessa.
Articolo 5 - Permanenza dell'obbligazione del fideiussore 1. I diritti derivanti alla Cooperativa dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entre i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.
Articolo 6 - Pagamento del fideiussore 1 .II fideiussore è obbligato a pagare alla Cooperativa, a richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio; il termine per il pagamento da parte del fideiussore non sarà inferiore a quello dalla Cooperativa assegnato al debitore principale per l'adempimento delle obbligazioni garantite. Le risultanze delle scritture contabili della Cooperativa che i debitore principale abbia già approvato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 od in altra forma, fanno prova, ai fini della determinazione del debito garantito, anche nei confronti del fideiussore, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo. 2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è obbligato a corrispondere alla Cooperativa gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. L'eventuale decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, che dovrà dalla Cooperativa essere comunicata al fideiussore per iscritto, si intenderà automaticamente estesa a fideiussore medesimo. 3. Il fideiussore riconosce alla Cooperativa il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore principale debbano imputarsi pagamenti da lui fatti.
Articolo 7 - Invalidità dell'obbligazione garantita 1. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate.
Articolo 8 – Risoluzione del rapporto garantito 1. La Cooperativa può risolvere il contratto con il debitore principale secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.
Articolo 9 - Efficacia della fideiussione 1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, dal medesimo fideiussore o da terzi, a favore della Società nell'interesse dello stesso debitore principale. 2. Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se le garanzie sono stato prestate con un unico atto e le obbligazioni di alcuno dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Cooperativa.
Articolo 10- Invio di corrispondenza 1. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Società al fideiussore, con pieno effetto, all'indirizzo da lu indicato in calce al presente atto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Articolo 11- Oneri e spese

1. Le spese per l'eventuale registrazione della presente ed ogni altra spesa ad essa inerente o conseguente sono a carico del

fideiussore.

Firma del Fideiussore____

Foglio n. 3 di 3 della fideiussione in data _	nell'interesse di
Articolo 12 - Segnalazione della garanzia 1. Il fideiussore autorizza espressamente la altre società, enti o professionisti incarifideiussione e tutti i dati ad essa relativi in	a Società, se richiesta, a segnalare la presente fideiussione agli Organi di Vigilanza ed alle icati della tutela del credito. Il fideiussore autorizza altresì a comunicare la presente
Articolo 13 - Legge applicabile e Foro co 1. La presente fideiussione è regolata dalla 2. Per ogni e qualsiasi controversia, giudiz quello dove il fideiussore ha la residenza c	a legge italiana. zio o procedimento che dovesse sorgere in dipendenza della presente, Foro competente sari
Con riferimento al diritto, previsto dalla a completa del testo del contratto, io sottosca o di essermi avvalso del diritto sud o di non essermi avvalso del diritto	ldetto
	esente documento all'Ufficio Postale per far apporre sul medesimo la "data certa", a mezzo con le modalità prescritte da Poste Italiane Spa.
Cognome e nome indirizzo completo e coc	lice fiscale
	Firma
n. 3 fogli, e di averne trattenuto copia. Dichiaro inoltre di approvare specificamer art. 3 (Recesso dalla garanzia); art. 5 (Auto (Valore probatorio delle scritture contabili	ccettare integralmente il contenuto contrattuale del presente atto, redatto su un solo lato di nte, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti clausole: prizzazione ad agire anche oltre i termini di cui all'art. 1957 cod. clv.); art. 6 primo comma della Cooperativa); art. 7 (Obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di s. 9 secondo comma (Inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri
Luogo e data	Firma

∖, .•.. ~ .~